

STATUTO

DELLA SOCIETA'

"UMBRIA TELEVISIONE S.R.L."

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA

ART. 1

La Società si denomina:

"UMBRIA TELEVISIONE S.R.L."

ART. 2

La Società ha sede in Perugia, Via Favorita n. 9.

La direzione della Società può essere fissata anche fuori dalla sede Sociale.

ART. 3

Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.


O G G E T T O

"ART. 5

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività radio-televisiva.

Essa potrà produrre, co-produrre, commercializzare, noleggiare, distribuire sia in Italia che all'Estero in proprio e per conto di terzi films, documentari, servizi di attualità, in pellicola, su nastri elettromagnetici. La stessa potrà inol-

A
60022/6395



19



tre acquistare o noleggiare ovvero acquisire sotto qualsiasi forma le apparecchiature ed i mezzi tecnici di bassa ed altra frequenza necessari per le trasmissioni radio televisive, nonché tutto quanto possa occorrere o attenersi alle imprese ed alle trasmissioni stesse.

Per il raggiungimento e l'attuazione dei suddetti fini, ed anche per la realizzazione di singoli programmi rientranti nell'oggetto sociale, la Società:


- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche acquistando o sottoscrivendo quote, azioni od obbligazioni in Società o imprese aventi oggetto eguale, analogo, complementare o affine al suo;
- b) potrà partecipare a società consortili ed a consorzi, ad associazioni in partecipazione, a raggruppamenti di imprese o ad altri organismi associativi;
- c) potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare direttamente o indirettamente connessa al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) potrà stipulare locazioni anche ultra novennali;
- e) potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero ed anche per conto di Amministrazioni Pubbliche partecipando a gare di appalto ed a licitazioni private.

CAPITALE SOCIALE

ART. 6

Il capitale Sociale è di Lire 1.000.000.000= (Lire unmiliar-

Costa e Nolan



do
In
di
E
s
c
g
I

do) diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di aumento di capitale sociale è riservato ai Soci il diritto di opzione.

E' in facoltà della Società di accordare e ricevere ai e dai soci finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.


ART. 7

Le quote sono trasferibili per atti inter vivos; è riservato ai Soci il diritto di prelazione.

In caso di trasferimento delle quote Sociali per atto tra vivi a titolo oneroso, sia a Soci che a terzi, escluso il coniuge ed i parenti in linea retta discendente entro il II° grado, gli altri Soci hanno diritto di prelazione in ragione delle quote da ciascuno possedute.

A tal fine il Socio o i Soci che intendono trasferire proprie quote, o qualsiasi diritto anche parziario sulle stesse, devono farne offerta agli altri Soci con lettera raccomandata A.R., e per conoscenza alla Società, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità di trasferimento, come pattuite e risultanti da atto avente data certa.

Gli altri Soci devono dichiarare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, se intendono esercitare il diritto di prelazione dandone comunicazione a mezzo raccomandata AR al Socio trasferente ed alla Società.



Se il diritto di prelazione viene esercitato da due o più Soci la quota oggetto di trasferimento sarà ripartita fra gli stessi in proporzione alle rispettive partecipazioni già possedute.


Nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito la determinazione del valore delle quote ai fini dell'esercizio della prelazione sarà fatta, in difetto di accordo, da un Collegio di estimatori composto da tre membri designati uno dal Socio o dai Soci che intendono trasferire a titolo gratuito le quote l'altro dal Socio o dai Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione e il terzo scelto di comune accordo, tra i primi due, tra persone che abbiano specifica competenza nella valutazione di partecipazioni sociali o in mancanza nominato nello stesso ambito dal Presidente del Tribunale di Perugia.

Il Collegio dovrà emettere la propria determinazione entro 90 giorni e questa sarà vincolante per le parti come se fosse il risultato di un loro accordo.

Agli effetti del presente articolo è assimilato al trasferimento di quote la costituzione sulle medesime di diritti personali o reali tanto di godimento quanto di garanzia nonché il conferimento di quote in Società.

Qualunque atto di disposizione delle quote compiuto senza la rigorosa osservanza di quanto previsto nel presente articolo è nullo.

Antonio Fortini



Og
pa

L
l
s
t
I
i

ART. 8

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire facenti parte della sua quota.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti i soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.


ART. 10

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede Sociale, mediante lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei Soci.

Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale Sociale e vi intervengano gli Amministratori ed i Sindaci.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può oppor



si alle discussioni degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 11

L'Assemblea sarà convocata ogni volta che sia ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà comunque essere convocata in sede ordinaria, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, o quando se ne ravveda la necessità entro sei mesi per l'approvazione del bilancio e degli altri atti Sociali e dovrà essere convocata in qualunque momento, entro quindici giorni ove ne sia fatta richiesta da tanti titolari nel complesso di almeno un decimo del capitale Sociale.

ART. 12

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza al Vice Presidente.


ART. 13

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da un non Socio che non sia Amministratore o Sindaco o dipendente della Società, con l'osservanza dell'art. 2372 C.C.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea stessa anche per delega.

ART. 14

Francesco Forti



Le deliberazioni dell'Assemblea si faranno risultare da verbale contestualmente redatto sull'apposito libro Sociale sotto la responsabilità del Presidente ed a cura di un Segretario, nominato con il consenso dell'Assemblea, dal Presidente anche tra i non Soci e da entrambi sottoscritto, salvo che il verbale sia a richiesta del Presidente o dell'Assemblea o debba per legge, essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 15

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione previa scelta dell'Assemblea ordinaria.

Così l'uno come l'altro durano in carica anche a tempo indeterminato e comunque sino a decadenza, rinuncia, revoca o scadenza del termine fissato dall'Assemblea Ordinaria. Qualora, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria può in ogni tempo deliberare la revoca o la sostituzione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione anche per il solo motivo di avvicendamento, prescindendo dalla sussistenza o meno di una giusta causa.

L'Amministratore scaduto è rieleggibile.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci.

Gli Amministratori hanno il domicilio dichiarato all'atto di



accettazione o comunicato successivamente alla Società.

Tanto l'Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sarà composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 25 (venticinque) a scelta dell'assemblea che procede alla nomina.

Gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'attuazione dell'oggetto Sociale e quindi per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazione alcuna. L'Amministratore Unico, a cui spetta la firma Sociale e la rappresentanza, può nominare uno o più procuratori, fissandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione se nominato, dovrà procedere alla nomina del Presidente che avrà la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi e di un Vice-Presidente che ne farà le veci in caso di impedimento o di assenza.

Il Consiglio inoltre avrà oltre i poteri in precedenza fissati, la facoltà di delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo determinandone l'estensione. E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione, di provvedere alla nomina del Presidente del Comitato Esecutivo e di conferire deleghe ad Amministratori; una delega non esclude l'altra.

Il Presidente del Comitato Esecutivo e gli Amministratori De-

Antonio Bertolotti



legati avranno la firma Sociale relativamente ai poteri delegati loro dal Consiglio e con le modalità dal Consiglio stabilite.

Il Presidente del Consiglio potrà inoltre nominare procuratori, istitori e rilasciare procure a persone estranee al Consiglio.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con quella di dipendente della Società.

Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, fissandone il compenso.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può essere il Segretario del Comitato Esecutivo.

ART. 16

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Qualsiasi membro del Consiglio o qualsiasi componente del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio ogni volta lo giudichi opportuno o necessario.

ART. 17

La convocazione del Consiglio, da chiunque effettuata, deve essere indirizzata a mezzo di lettera raccomandata, da spediti al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, indicando sommariamente gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza le convocazioni possono farsi per telegram

ma, fonogramma, telefax o lettera raccomandata consegnata a mano, fino al giorno precedente la seduta stessa.

Qualora il Presidente o il Vice-Presidente non provveda alla convocazione, in loro vece provvede il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è validamente costituito anche senza l'osservanza delle predette formalità quando siano presenti tutti i consiglieri in carica, tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, a meno che uno o più degli intervenuti si dichiarino non sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

ART. 18

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Presidente.

ART. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto la delibera si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.

ART. 20

All'An

rimbor

L'ass

co, a

nuo e

delle

La re

ri c

dell

L'as

l'ip

dac

com

ric

vic

Gl

fi

st

te

G

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio spetta il

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea, potrà inoltre assegnare all'Amministratore Uni-

co, ai Consiglieri ed al Comitato Esecutivo, un compenso an-

nno ed una indennità per trattamento di fine rapporto a norma

delle vigenti disposizioni civili e fiscali.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particola-

ri cariche è fissata con le modalità di cui al secondo comma

dell'art. 2389 C.C.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21

L'assemblea della Società può, anche quando non ricorra

l'ipotesi di cui all'art. 2488 C.C. nominare un Collegio Sin-

dacale composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti. La

composizione, le funzioni, le retribuzioni e la durata in ca-

rica del Collegio Sindacale, se nominato, sono regolate dalle

vigenti Leggi.

BILANCIO ED UTILI

ART. 22

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; alla

fine di ogni esercizio, dovrà redigersi a cura degli Ammini-

stratori, il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdi-

te, a norma di Legge.

ART. 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assem-

blea saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinario sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

- il residuo a disposizione dei Soci, salvo che l'assemblea non deliberi di destinarlo in tutto o in parte per accantonamenti a favore di riserve speciali.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei termini e presso le casse designate dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

SCIoglimento

ART. 24

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

ART. 25

Per qualunque controversia che fosse per insorgere tra i Soci loro eredi o aventi causa, circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto e per tutte le controversie eventualmente derivanti dal rapporto sociale è escluso il ricorso alla Giurisdizione ordinaria, eccezione fatta per i casi tassativamente previsti dalla Legge; tutte le controversie, anziché dalla predetta Giurisdizione, verranno decise da un Collegio arbitrale da nominarsi con l'osservanza delle seguenti modalità; ciascuna parte nomina un

arbitro, gli arbitri così nominati eleggono il Presidente del Collegio. Nel caso che gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano l'accordo sul nominativo del Presidente del Collegio arbitrale questi verrà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. competente e se questi non vi provveda dal primo Presidente del Tribunale competente.

Gli arbitri decidono secondo equità e senza modalità di procedura ed il lodo medesimo non è impugnabile al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 829 C.P.C..

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli oneri e le spese per l'effettuazione dell'arbitrato saranno accollati alla parte soccombente oppure proporzionalmente suddivisi, a giudizio del Collegio arbitrale.

In conformità alle regole dell'arbitrato libero la decisione del Collegio arbitrale, anche se firmata dalla maggioranza degli arbitri, sarà definitiva e vincolante per le parti come se fosse un negozio fra loro direttamente concluso.

Il luogo dell'Arbitrato sarà Perugia.

Sarà applicata la Legge italiana.

ART. 26

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.

Antonio Bertolini

Antonio Bertolini

